CAMERA DEI DEPUTATI N. 1724

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BARESI

Norme per il rilancio del settore termale e la dismissione delle partecipazioni dello Stato in società termali

Presentata il 6 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il settore termale in Italia è costituito da oltre 300 aziende (secondo i dati forniti dalla Consulta nazionale sul termalismo risalenti al luglio 1994) con un'occupazione diretta di circa 6.600 persone ed un fatturato globale stimato in circa lire 350 miliardi annui.

A far tempo dal 1991, sono stati varati diversi provvedimenti tendenti a ridurre la spesa del Servizio sanitario nazionale (SSN) in questo settore.

Nell'anno 1993 il SSN ha sostenuto costi, per cure termali, per circa 128 miliardi di lire, cioè pari a meno dell'uno per mille dell'intera spesa sanitaria pubblica.

Quindi il fatturato delle aziende termali italiane è stato realizzato per circa il 37 per cento con prestazioni rese al SSN; il restante 63 per cento del fatturato è stato conseguito dall'incasso dei *ticket* a carico degli assistiti e dalle cure erogate alla clientela pagante.

I dati che precedono dimostrano: l'importanza economica del settore, la modesta rilevanza relativa della spesa sanitaria pubblica per questo tipo di cure, ed una forte domanda di termalismo da parte degli utenti.

Ove si consideri che una recente ricerca del Censis (confermata da analisi delle associazioni imprenditoriali di categoria) ha evidenziato che le attività indotte dal settore termale sono quantificabili in un rapporto di 1 a 12, si rileva che il settore termale « muove » un'attività economica valutabile in circa lire 3.500 miliardi an-

nui, con un indotto occupazionale di circa 60.000 addetti.

Va da sé che gli introiti dell'erario per imposte dirette ed indirette prelevate sulle attività del settore e dell'indotto è tale da superare di gran lunga la spesa per cure termali a carico del SSN.

La particolare attenzione dimostrata dal legislatore negli ultimi anni per contenere la spesa del SSN per cure termali fu indotta, verosimilmente, non da obiettivi di risparmio diretto (in sé difficilmente realizzabile, visto che trattasi di cifre oggettivamente modeste se confrontate con le altre voci di spesa del SSN, e, quindi, di fatto incomprimibili) quanto dalla tendenza a privilegiare le cure di tipo farmaceutico-ospedaliero; in secondo luogo vi fu la volontà di contrastare certi fenomeni di assenteismo dei lavoratori, soprattutto del comparto pubblico, cui fu vietato di usufruire delle terapie termali – se non in limitati casi – al di fuori del periodo delle ferie annuali (articolo 16, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412).

Considerata l'importanza del settore e tenuto conto delle numerose ricerche scientifiche che attestano la validità delle cure termali, si rende ora indispensabile formulare un quadro di riferimento certo per gli operatori del settore, senza peraltro alterare il principio del contenimento della spesa sanitaria.

La presente proposta di legge si propone, pertanto, di superare le incertezze normative degli ultimi anni, di dare al settore un ruolo sanitario di spessore, strettamente legato alle proprietà scientificamente dimostrate delle varie acque, soprattutto in un'ottica di prevenzione e di riabilitazione, nonché di promuovere in modo sistematico la ricerca, la sperimentazione e la formazione permanente del personale.

In questa ottica non può non trovare definitiva sistemazione anche la situazione delle dodici società termali già inquadrate nel soppresso EAGAT, oltre alla società Centro ittico tarantino-campano Spa.

Su questo argomento molte sono state le proposte di legge formulate nelle passate legislature, come nell'attuale: nessuna di esse, però, è stata approvata per il sovrapporsi di interessi localistici che hanno impedito ogni soluzione in rapporto alla destinazione delle aziende ex-EAGAT. Sono così intervenuti provvedimenti di tipo « provvisorio » che hanno affrontato specifiche contingenze, senza peraltro individuare un progetto industriale coerente e fattibile, che consenta al termalismo italiano di collocarsi con pari dignità a fianco di quello europeo (e soprattutto: francese, tedesco ed ora anche ceco ed ungherese).

Non va peraltro sottaciuto che le terme italiane, nel passato, erano le più rinomate al mondo ed attiravano rilevanti flussi di clientela estera pagante. Si tratta, quindi, di riportare il settore in auge, senza interventi di assistenza o di sussidio statale, ma con criteri moderni e basandosi su imprese private, capaci di affrontare profittevolmente le esigenze e le sfide del loro mercato.

Le soluzioni contenute al riguardo nella presente proposta di legge si collocano nell'obiettivo della privatizzazione delle società pubbliche appartenenti allo Stato, con vincoli che comunque ne salvaguardino le peculiarità e ne sviluppino l'iniziativa, sempre nel settore del termalismo.

L'urgenza del riassetto deriva dalla cronica situazione dei bilanci deficitari delle predette società, che fino al 1990 hanno usufruito di trasferimenti da parte del comitato di liquidazione dell'EAGAT, per il ripianamento delle perdite di gestione, che sono quindi finite a carico del bilancio dello Stato.

Le norme transitorie proposte consentono alle suddette aziende di poter risanare le proprie situazioni economiche e patrimoniali senza il concorso dello Stato, fin da subito, col vantaggio di poter affrontare le procedure di privatizzazione senza la fretta che una situazione di urgenza comporterebbe.

Si segnala, da ultimo, che la legge di riforma sanitaria del 1978 (legge 23 dicembre 1978, n. 833), ispirata dal criterio di globalizzare tutta la sanità nell'ambito delle sole Unità sanitarie locali, prevedeva, all'articolo 36, il trasferimento, entro il 1979, delle attività delle aziende termali

ex-EAGAT ai comuni nei quali sono insediate e quindi il successivo loro conferimento alle Unità sanitarie locali stesse. Di fatto la mancata previsione delle modalità di copertura dei *deficit* patrimoniali delle aziende impedì, però, l'attuazione dell'articolo 36.

Sarebbe ora sciagurato ripetere quell'errore; la presente proposta di legge si prefigge, pertanto, lo scopo di mettere le dodici aziende ex-EAGAT sul mercato: in questo modo, i futuri proprietari privati di queste società si metteranno anch'essi in regime di concorrenza e, quindi, di efficienza, come le altre circa trecento società private operanti in Italia nel settore termale.

Ciò premesso, si precisa che la presente proposta di legge in parte riprende quelle elaborate nella precedente legislatura per quanto riguarda il riassetto e lo sviluppo del termalismo (proposta di legge atto Camera n. 521 presentata il 30 aprile 1992, Perani ed altri « Norme di riordino del settore termale », che fu oggetto di ampio dibattito ed approfondimento), mentre completamente innovative sono le norme proposte in materia di attività di ricerca e verifica dell'efficacia delle cure termali e di destinazione delle aziende ex-EAGAT.

In particolare:

l'articolo 1 reca le definizioni utilizzate nella proposta di legge;

l'articolo 2 precisa il ruolo del termalismo e pone in evidenza particolare la funzione preventiva delle cure ed il loro utilizzo per la riabilitazione neuromotoria e funzionale dei mutolesi, come meglio specificato anche nell'articolo 16, mentre l'articolo 3 disciplina l'erogazione delle cure termali e la procedura per la stipula delle convenzione a livello ministeriale avente ad oggetto i rapporti economici tra le Unità sanitarie locali e le aziende termali.

Gli articoli 4, 10 e 11 regolano la ricerca, la formazione professionale in campo termale e le modalità di programmazione e controllo delle stesse; si sottolinea, in particolare, la propulsione che l'articolo 4 dà alla ricerca scientifica e che l'articolo 10 dà alla formazione professionale, che assumono carattere sistematico e permanente.

L'articolo 6 conferma i regimi speciali INPS e INAIL, consentendo, per i curandi del primo istituto, la facoltà di scegliere – a parità di costi – lo stabilimento presso il quale eseguire la cura, dal momento che, a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'INPS ha ceduto a privati la gestione dei propri stabilimenti.

L'articolo 7 stabilisce la non cumulabilità delle prestazioni INPS con quelle di regime comune.

L'articolo 8 affronta il delicato tema della fruibilità delle cure da parte dei lavoratori dipendenti al di fuori dei congedi e delle ferie annuali. Questa disposizione rende compatibile l'esigenza sociale di consentire la fruizione delle cure termali – in regime di congedo per malattia – a quei lavoratori il cui stato di salute è patologico e, quindi, da curare, con l'esigenza economica e morale di evitare ogni abuso, di evitare, cioè, che la cura termale divenga una sorta di occasione per godere di un periodo di « ferie aggiuntive ».

A tale fine l'articolo 8 stabilisce quanto segue:

a) la prescrizione deve essere autorizzata da uno specialista dell'Unità sanitarie locali o dell'INAIL e la cura è consentita dopo accertamenti diagnosistici specifici (comma 2) e sempre che sussistano due presupposti (comma 1), che sono: condizioni del paziente tali da suggerire l'opportunità di un intervento precoce e ruolo preminente della cura termale, rispetto ad altri trattamenti possibili, in relazione a mirati obiettivi terapeutici e riabilitativi;

b) una serie di misure amministrative (commi 4, 6, e 7) e sanitarie (commi 5 e 8) per rendere effettivi ed efficaci i controlli sull'esistenza dei suddetti presupposti.

L'articolo 9 equipara il servizio prestato dai medici presso aziende termali convenzionate a quello prestato presso case di cura convenzionate con il Servizio

sanitario nazionale; lo scopo della norma è quello di equiparare a tutti gli effetti le carriere mediche, per consentire alle aziende termali di creare, al proprio interno, un ruolo medico qualificato e stabile.

L'articolo 10 regola e si propone di stimolare le attività di formazione professionale del personale parasanitario delle aziende termali; tali attività dovranno diventare permanenti (formazione continua). Oltre ad assicurare elevati livelli qualitativi al servizio di cura termale, la norma si pone l'obiettivo di migliorare la posizione professionale del personale, che è sottoposto – per la natura propria dell'attività termale – ad una certa stagionalità. Il fenomeno della stagionalità induce, infatti, un elevato *turn-over* del personale, che tende ad abbandonare il « mestiere termale » non appena riesce a reperire un posto di lavoro a tempo indeterminato: un'attività aziendale di formazione permanente consentirà invece alle aziende di disporre di personale qualificato, anche se di recente assunzione.

Stabilire per legge l'« obbligatorietà » della formazione permanente è elemento di regolazione della concorrenza, perché, in mancanza, le aziende meno serie (cioè quelle che farebbero la formazione) finirebbero per essere le più redditive.

L'articolo 11 prevede la costituzione di una commissione di monitoraggio e di studio permanente del termalismo presso il Ministero della sanità, col fine di vigilare sulle attività di ricerca, svolgere una funzione di indirizzo e di trasferimento e di diffusione delle esperienze. Quest'ultimo compito assume un rilievo molto importante, al fine di creare un'adeguata cultura scientifica nel campo del termalismo, visto che nel corso di laurea in medicina e chirurgia l'insegnamento dell'idrologia non è obbligatorio.

L'articolo 12 stabilisce l'obbligo di sottoporre a verifica di efficacia terapeutica le cure talassoterapiche.

L'articolo 13 disciplina le modalità di privatizzazione delle aziende ex-EAGAT, non escludendo la facoltà di proseguire la loro gestione nella attuale configurazione proprietaria, in attesa di attuare – in modo conveniente e funzionale – la privatizzazione stessa.

Poiché le aziende termali ex-EAGAT sono, di norma, dotate di patrimonio il cui valore supera il fatturato annuo di quattro, cinque o sei volte, diventa necessario prevedere diverse modalità alternative per pervenire alla privatizzazione: di qui la previsione della delega ai Ministri competenti in materia, dell'industria del commercio e dell'artigianato, e del tesoro) di provvedere sia alla dismissione ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sia previa la stipula di contratti di affitto di azienda, con eventuale facoltà di riscatto.

A maggior specificazione della presente proposta di legge si svolgono le seguenti ulteriori considerazioni.

Le operazioni di privatizzazione delle società, attuate in tempi brevi secondo le disposizioni vigenti, potrebbero comportare l'esigenza di sacrificare il valore patrimoniale, perché – è noto – le aziende valgono per quel che fatturano e che rendono.

Se invece si volesse valorizzare il patrimonio, occorrerebbe smembrare le aziende, con conseguenze ancora più problematiche, soprattuto sul piano sociale. In diversi casi, ambedue le soluzioni (che tuttavia la proposta di legge in esame non esclude) appaiono impraticabili. Impraticabile sarebbe pure il mantenimento *sine die* della proprietà dei cespiti in mano pubblica; i precedenti progetti di legge prevedono che tali proprietà siano trasferite senza corrispettivo a regioni e comuni ed il successivo affidamento della gestione a privati. Ma anche questa soluzione presenta aspetti assai problematici che sono:

1) anzitutto, non si affronterebbe una vera e propria privatizzazione, perché il passaggio delle azioni dallo Stato agli enti locali non farebbe confluire nelle case pubbliche alcuna risorsa aggiuntiva. Inoltre, le regioni dovrebbero attrezzarsi per gestire una partecipazione azionaria, cosa per la quale oggi non hanno una struttura ido-

nea. È facile immaginare che potrebbe essere l'inizio della creazione di tanti nuovi « enti di partecipazione regionale o comunale »!

2) La previsione di affidare *tout court* la gestione a privati, mantenendo la proprietà pubblica, crea problemi in ordine agli oneri di manutenzione straordinaria degli impianti, agli investimenti innovativi necessari per restare sul mercato ed al ripianamento dei debiti accumulati dalle precedenti gestioni. Il problema delle manutenzioni non è di poco conto. Basti pensare che da anni, in genere, non ne sono state eseguite e che nei prossimi esercizi dovranno essere investite risorse cospicue a questo fine; inoltre, per attirare nuova clientela, operazione indispensabile per riportare i conti della gestione in utile, sarà necessario effettuare anche investimenti innovativi. Un gestore privato – non proprietario – si limiterrebbe, verosimilmente, solo a sfruttare l'esistente, lasciando i cespiti al termine del contratto ancora più usurati e obsoleti. Del resto, questa esperienza è già stata compiuta in passato, ciò che poi indusse lo Stato a riassumere la gestione diretta delle proprie terme, creando l'EAGAT e sostenendo oneri manutentivi enormi;

3) un gestore privato sarà difficilmente reperibile se prima non viene definito in modo chiaro e duraturo il ruolo del termalismo in Italia. Oggi il termalismo vive in bilico fra l'attività turistica e quella sanitaria. La mancanza di una precisa legge quadro nazionale su criteri di classificazione delle acque termali ha consentito la proliferazione delle stazioni termali (che, come detto, oggi sono oltre trecento), con svilimento generale della qualità del settore. Occorre, quindi, rivedere questa situazione e mantenere nel termalismo solo le realtà che scientificamente abbiano dimostrato di possedere effettive proprietà terapeutiche. La proposta di legge in esame risolve questa problematica.

La mancata definizione del ruolo del settore ben difficilmente consentirebbe il reperimento di gestori privati seri ed affidabili per le terme pubbliche: il rischio sarebbe, quindi, di avere dei gestori-non imprenditori.

La soluzione proposta con l'articolo 13 è piuttosto articolata per poter tenere conto della variegata realtà di ogni società; infatti si prevede la delega ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, al fine di procedere alla privatizzazione o con le regole ordinarie recentemente approvate dal Parlamento per la vendita delle partecipazioni pubbliche o con il sistema dell'affitto d'azienda con riscatto, sulla base di un piano industriale serio che coniughi l'esigenza di mantenere e sviluppare il termalismo con l'esigenza di valorizzare e vendere il patrimonio delle società al giusto prezzo.

Con la formula dell'« affitto d'azienda con facoltà di riscatto finale» il gestore avrà, infatti, l'interesse a sviluppare il *business*, perché, nel tempo, ne potrà diventare proprietario, mentre lo Stato potrà – col canone – ripagare i vecchi debiti e potrà contare – a fine locazione – di incassare un prezzo di riscatto non lontano dal reale valore del patrimonio immobiliare.

L'articolo 13 conferma, infine, che la proprietà delle azioni delle aziende ex-EAGAT è definitivamente attribuita al Ministero del tesoro, mentre i diritti dell'azionista – in conformità ad un principio recentemente inserito nell'ordinamento dopo l'abolizione del Ministero delle partecipazioni statali – sono attribuiti al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al quale vengono anche conferiti poteri di coordinamento e di indirizzo.

L'articolo 14, disciplina la destinazione dei beni della società per azioni Centro ittico tarantino-campano Spa che, pur essendo già stata inquadrata nel soppresso EAGAT, è in realtà una società immobiliare e non esercita attività termale; si prevede che i relativi beni, il personale ed i rapporti giuridici siano attribuiti, senza corrispettivo, alle regioni Puglia e Campania, nel cui territorio essi si trovano, se le suddette regioni intenderanno accettare

tale soluzione; in mancanza, è prevista la liquidazione della società o la dismissione sul mercato secondo le disposizioni ordinarie vigenti.

L'articolo 15 disciplina la creazione di consorzi fra imprese termali della stessa regione con finalità di promozione dell'attività termale diverse da quelle fruibili nell'ambito della convenzione con il SSN; inoltre favorisce la costituzione di un consorzio di secondo grado per la promozione del termalismo italiano all'estero. L'adesione al consorzio regionale è su base volontaria. Infine, l'articolo 15 consente alle aziende termali, singole od associate, di promuovere l'informazione medica termale.

L'articolo 16 consente alle regioni la programmazione della sperimentazione in campo motorio.

L'articolo 17 concede delega al Governo, da esercitare entro tre anni, per la raccolta in un testo unico delle norme vigenti in materia di termalismo; lo scopo è di mettere ordine in un corpo normativo complesso, che si è formato nel tempo e che è di difficile lettura ed attuazione, stante anche l'intervenuta competenza – rispetto ai previgenti testi in materia di sanità pubblica – delle competenze regionali e delle unità sanitarie locali.

L'articolo 18 reca un'interpretazione autentica delle norme in materia di lavoro stagionale e di indennità di disoccupazione, nonché di lavoro autonomo, interpretazione resa necessaria per dirimere difficoltà attuative in materia sia di contratti collettivi aziendali stipulati e in essere da molti anni presso diverse aziende termali, sia di contratti con lavoratori autonomi (massofisioterapisti).

L'articolo 19 stabilisce norme transitorie e finali; in particolare:

a) il comma 1, conferma la validità delle autorizzazioni e delle concessioni per l'esercizio dell'attività termale, effettuate prima dell'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria (legge 23 dicembre 1978, n. 833), se conformi alla medesima;

b) il comma 2, rinvia l'attuazione della clausola di ultrattività della convenzione annuale da stipulare tra il Ministero della sanità, per conto del SSN, e le aziende termali convenzionate (vedi, articolo 3), per evitare l'insorgenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato nell'esercizio corrispondente alla data di entrata in vigore della legge;

c) i commi da 3 a 6 dettato norme transitorie da attuare nelle more di emanazione dei decreti ministeriali di attuazione previsti dalla presente legge;

d) il comma 7 stabilisce il trasferimento, su domanda, del personale dal soppresso EFIM, già addetto al coordinamento delle attività delle aziende ex-EAGAT, al Ministero del tesoro;

e) il comma 8, autorizza gli amministratori delle aziende, già inquadrate nel soppresso EAGAT, ad alienare proprietà sociali non utilizzate nell'attività termale, ove necessario per il riequilibrio patrimoniale e finanziario delle stesse;

f) il comma 9, destina all'erario le risorse derivanti dalle privatizzazioni;

g) il comma 10, precisa che restano inalterate le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti al Consiglio superiore di sanità;

h) il comma 11 reca l'elenco delle disposizioni da abrogare.

La presente proposta di legge costituisce, pertanto, una regolamentazione del settore termale e detta le regole per la privatizzazione delle aziende già inquadrate nel soppresso EAGAT, in conformità con le linee di politica economica del Governo ed in coerenza con le recenti raccomandazioni dell'OCSE in materia di intervento dello Stato nell'economia, nonché del documento conclusivo del G7 tenutosi a Napoli.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO

RUOLO DELLE CURE TERMALI

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « cure termali », le cure aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione, rese negli stabilimenti di cui all'articolo 14 del regolamento emanato con regio-decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

b) per « patologie », le patologie o gli stati patologici che possono essere prevenuti o curati con le cure termali fornite o praticate in ambiente termale;

c) per « ambiente termale » o « stabilimento termale », i luoghi di cura di cui agli articoli 194, 199 e 200 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché le cliniche, i reparti degli alberghi attrezzati e riconosciuti per l'erogazione delle cure termali, i reparti e le strutture di acquaticità annessi ai medesimi stabilimenti termali, quali piscine con acqua termale, percorsi d'acqua e simili;

d) per « terme » o per « aziende termali » o semplicemente per « aziende », le aziende, o loro rami, come definite dall'articolo 2555 del codice civile, appartenenti a società, enti od imprenditori individuali, purché siano costituite, tra l'altro, da uno o più stabilimenti termali;

e) per « società termali », le seguenti società già inquadrate nel soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT), costituito con decreto del

Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, e precisamente: Terme di Salsomaggiore Spa, Terme di Montecatini Spa, Terme di Castrocaro Spa, Terme di Casciana Spa, Terme di Chianciano Spa, Terme di Acqui Spa, Terme di Salice Spa, Terme di Merano Spa, SINT e Terme stabiane Spa, Terme di Santa Cesarea Spa, Terme di Agnano Spa, Terme Sibarite Spa;

f) per « curandi », le persone cui sono *dirette le cure termali.*

ART. 2.

(Ruolo del termalismo).

1. Le cure termali sono da ascriversi, come prestazioni autonome o complementari di altri mezzi di cura, tra gli strumenti ordinari a disposizione della sanità pubblica per il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico dei cittadini.

2. In relazione alla crescente domanda ed alle implicazioni di carattere sociale, organizzativo ed economico-finanziario che *ne derivano, rilievo particolare è da attri*buirsi alla utilizzazione delle cure e degli ambienti termali nel settore della riabilitazione, in alternativa agli ospedali ed ai poliambulatori pubblici.

3. La qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali, ai fini del più efficace svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, e l'integrazione con le altre strutture della sanità pubblica, sono promosse con legge regionale, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle esigenze locali di carattere epidemiologico ed organizzativo.

ART. 3.

(Erogazione delle cure termali).

1. Le cure termali sono erogabili solo da parte degli stabilimenti termali, in regola con gli atti di concessione mineraria, con l'atto di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali utilizzate, ai sensi dell'articolo 6, primo comma,

lettera *t)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in possesso di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della citata legge n. 833 del 1978 e conformi alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge.

2. L'erogazione delle cure termali agli utenti del Servizio sanitario nazionale è assicurata in forma diretta attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i cui aspetti economici sono determinati annualmente mediante un apposito accordo nazionale stipulato, presso il Ministero della sanità, tra una delegazione pubblica costituita dai rappresentanti dei Ministeri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ed i rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative delle aziende termali.

3. Fino al rinnovo dell'accordo nazionale di cui al comma 2, continua ad applicarsi in via transitoria quello dell'anno precedente, con un aumento pari ai tre quarti dell'indice programmato di incremento del costo della vita, salvo successivo conguaglio.

ART. 4.

(Attività di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria).

1. Il Ministro della sanità provvede alla realizzazione, anche attraverso rapporti di collaborazione con le aziende termali, di programmi mirati di rilevazione statistico-epidemiologica, di educazione sanitaria e di ricerca scientifica, anche con obiettivi di interesse sanitario generale.

2. Le singole terme e le unità sanitarie locali competenti per territorio, anche su iniziativa delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, possono stipulare convenzioni per l'effettuazione delle attività di cui al comma 1, ove ritenute opportune in relazione a specifiche cure termali, anche con finalità speri-

mentali, eventualmente in collaborazione con università o centri pubblici di ricerca. I progetti ed i risultati di tali ricerche sono oggetto di diffusione a cura e per il tramite della commissione di cui all'articolo 11.

ART. 5.

(Regime erogativo – Decreto di attuazione del Ministro della sanità).

1. La gamma dei cicli di cura termale erogabili dal Servizio sanitario nazionale, le modalità di fruizione dei singoli cicli, le modalità e le procedure di ammissione, i requisiti minimi richiesti agli ambienti termali per essere parti delle convenzioni con le unità sanitarie locali, i criteri per la determinazione delle tariffe spettanti agli stessi, gli indirizzi e gli schemi-tipo di convenzione con le aziende termali per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4, ed ogni altro aspetto connesso con l'erogazione delle cure termali agli utenti del Servizio sanitario nazionale e con l'utilizzazione delle strutture termali per fini di sanità pubblica sono disciplinati, salvo quanto previsto agli articoli 6, 7, 8 e 16, con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità.

ART. 6.

(Conferma dei regimi speciali INPS e INAIL).

1. Per i fini, rispettivamente, della prevenzione primaria e secondaria degli stati di invalidità pensionabile nell'ambito delle affezioni artroreumatiche e delle vie respiratorie, nonché del trattamento terapeutico o riabilitativo delle situazioni cliniche indotte da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, in favore dei lavoratori avviati alle cure dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) che ne hanno titolo ai sensi delle disposizioni

vigenti, resta confermato lo speciale regime costituito da cicli di cura termale specificamente strutturati ed integrati che sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale e dalle prestazioni economiche accessorie direttamente erogate dai due Enti con oneri a carico delle rispettive gestioni.

2. L'elenco delle prestazioni sanitarie e delle patologie di cui al comma 1, è stabilito con decreto del Ministro della sanità. Tali prestazioni sono erogate secondo le condizioni e con le modalità vigenti presso l'INPS e l'INAIL a mezzo delle convenzioni e, relativamente agli assicurati all'INPS, prioritariamente presso gli stabilimenti termali di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. In quest'ultimo caso e, tuttavia, in facoltà dei curandi essere inviati presso gli ambienti termali da essi prescelti, purché la tariffa applicabile non sia superiore a quella dovuta agli stabilimenti di cui al citato articolo 15 della legge n. 412 del 1991.

3. Tutte le operazioni e gli atti necessari all'ammissione alle prestazioni idrotermali di cui al presente articolo sono demandati all'INPS ed all'INAIL che li effettuano tramite i propri organi periferici i quali, prima dell'avvio dei curandi presso la località termale di destinazione, devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, alla unità sanitaria locale di residenza dei curandi stessi ed alla unità sanitaria locale dell'azienda termale convenzionata.

4. La sintesi diagnostica di cui al comma 3, deve essere integrata, nei casi di concessione da parte dell'INPS e dell'INAIL delle prestazioni idrotermali a dipendenti al di fuori delle ferie annuali, dalla prescrizione motivata di cui all'articolo 8.

ART. 7.

(Non cumulabilità delle prestazioni INPS con quelle di regime comune).

1. Chiunque abbia fruito di un ciclo di cure secondo il regime INPS non può, nello

stesso anno, fruire anche di un altro ciclo di cure secondo il regime comune a carico del Servizio sanitario nazionale, e viceversa.

ART. 8.

(Cure termali concesse a lavoratori dipendenti al di fuori dei congedi e delle ferie annuali).

1. Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, con esclusione di quelli avviati alle cure dall'INPS ai sensi dell'articolo 6, le prestazioni idrotermali possono essere concesse anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali esclusivamente nei casi in cui il trattamento termale, da solo od in associazione con altre prestazioni, assuma ruolo preminente per mirati obiettivi terapeutici e riabilitativi e le condizioni cliniche del paziente suggeriscano l'opportunità di un intervento precoce atto ad evitare un aggravamento della malattia o l'instaurarsi di postumi permanenti.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, le cure termali, previi accertamenti diagnostici specifici, possono essere autorizzate dall'unità sanitaria locale competente solo su motivata prescrizione di un proprio medico specialista, ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici di tale Istituto; nella prescrizione motivata deve essere dato esplicito conto della sussistenza dei due presupposti clinici di cui al comma 1.

3. Il periodo di fruizione delle cure termali autorizzate ai sensi e nei modi di cui ai commi 1 e 2, è assimilato ai periodi di malattia, anche agli effetti di cui all'articolo 2110 del codice civile, a condizione che il lavoratore interessato presenti alla unità sanitaria locale di residenza la prescrizione del medico di base entro cinque giorni dalla data di redazione ed inizi la cura termale entro venti giorni dal rilascio della impegnativa di autorizzazione.

4. Tutti i lavoratori autorizzati a fruire delle cure termali ai sensi del presente articolo sono, altresì, tenuti, entro i ter-

mini di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, a trasmettere al proprio datore di lavoro copia della *impegnativa rilasciata dalla unità sanitaria* locale ai sensi del presente articolo. Il medesimo documento, con acclusa copia della prescrizione motivata di cui al comma 2, deve essere trasmesso all'INPS dai lavoratori aventi diritto alla indennità economica, nonché alle terme di destinazione, unitamente all'attestazione di sussistenza dei due presupposti clinici di cui al comma 1.

5. Tutti i lavoratori autorizzati a fruire delle cure termali ai sensi del presente articolo devono essere sottoposti, almeno una volta, ad un controllo nel corso della cura, presso lo stabilimento termale, da parte dei competenti organi sanitari della unità sanitaria locale convenzionata, o, relativamente agli aventi diritto all'indennità economica, dell'INPS, su tempestiva *segnalazione della unità sanitaria locale di* residenza, effettuata d'ufficio o su richiesta del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

6. I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle cure termali ai sensi del presente articolo, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, salvi i casi di riabilitazione di cui all'articolo 16 della presente legge.

7. Tra il periodo di fruizione delle cure ed i congedi ordinari o le ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno sessanta giorni.

8. Le terme raccolgono in modo sistematico *le attestazioni di sussistenza dei* due presupposti di cui al comma 1 ed avviano, prioritariamente sui pazienti di cui al presente articolo, le ricerche di cui all'articolo 4, comma 2; per quanto riguarda i dati statistici epidemiologici le terme di destinazione si collegano con gli

specialisti prescriventi delle unità sanitarie locali di residenza dei pazienti, per verificare l'efficacia delle cure termali erogate e ne informano la regione o le province autonome di Trento e di Bolzano, competenti per territorio.

ART. 9.

(Valutazione dell'attività termale ai fini dei concorsi pubblici).

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, il servizio prestato dai medici presso aziende termali convenzionate, con rapporto continuativo, è equiparato a quello prestato presso case di cura convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

ART. 10.

(Formazione professionale).

1. Il Ministro della sanità disciplina, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, la formazione professionale del personale parasanitario addetto ai profili professionali degli operatori impiegati nella attività connesse alle cure termali ed in atti ed operazioni connessi con iniziative di educazione sanitaria, di rilevazione epidemiologica e di ricerca scientifica.

2. Per le esigenze peculiari dei reparti di cura annessi agli alberghi e dei reparti di cura degli stabilimenti termali, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, sono istituiti, presso gli istituti professionali alberghieri, corsi abilitanti per la professione di tecnico addetto ai servizi di cure termali.

3. Le terme devono promuovere ed attuare iniziative di formazione permanente dei propri dipendenti addetti alle cure termali, anche mediante iniziative consortili. Si applicano, in tale caso, le disposizioni vigenti in materia di formazione professionale. I programmi di formazione sono comunicati obbligatoriamente anche alle unità sanitarie locali competenti per terri-

torio, che possono esprimere pareri sui programmi medesimi.

ART 11.

(Commissione di monitoraggio e studio del termalismo).

1. Per il monitoraggio e lo studio del termalismo ai fini di una sua più proficua integrazione con gli altri interventi di tutela globale della salute, con decreto del Ministro della sanità è istituita, presso il Ministero della sanità, una commissione permanente composta:

a) da un sottosegretario di Stato alla sanita delegato per la materia, che esercita le funzioni di presidente;

b) da un funzionario amministrativo del Ministero della sanità di qualifica non *inferiore a dirigente superiore*, che esercita le funzioni di vicepresidente;

c) da quattro rappresentanti designati, rispettivamente, dai Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente;

d) da sei rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

e) da due rappresentanti designati, rispettivamente, dall'INPS e dall'INAIL;

f) da tre rappresentanti designati dalle associazioni delle aziende termali più rappresentative sul piano nazionale;

g) da tre rappresentanti del Ministero della sanita.

2. La commissione di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

a) avviare specifiche rilevazioni ed indagini statistico-epidemiologiche ed economico-sociali, anche periodiche;

b) valutare, sulla base dei dati acquisiti di cui alla lettera *a)*:

1) il costo-beneficio dei cicli di cura termale erogati dalle varie terme;

2) la congruità e le ulteriori possibilità del proficuo impiego delle cure termali, anche tramite protocolli sperimentali, con particolare riguardo agli obiettivi terapeutici e riabilitativi di cui all'articolo 8, comma 1, nonché al settore della riabilitazione;

3) definire eventuali collegamenti sistematici, anche per mirati obiettivi di interesse sanitario generale, tra la pubblica amministrazione della sanità e le aziende termali convenzionate per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica e di educazione sanitaria;

c) formulare conseguenti proposte al Ministro della sanità, ed, in sede di attuazione della presente legge, anche ai fini dell'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5.

3. Tutte le amministrazioni pubbliche e le aziende termali convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sono tenute a fornire, su richiesta del Ministero della sanità, ogni notizia utile alla commissione per lo svolgimento dei propri compiti.

ART. 12.

(Talassoterapia).

1. La commissione di cui all'articolo 11 è, altresì, incaricata di accertare e di definire i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici ai fini di un loro eventuale inserimento nella gamma delle prestazioni convenzionalmente erogabili dal Servizio sanitario nazionale; in attesa della conseguente disciplina della specifica materia, è prorogata la validità delle convenzioni in vigore non oltre i due anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

RIASSETTO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE STATALE

ART. 13.

(Destinazione delle aziende termali a partecipazione statale già controllate dall'EAGAT).

1. I diritti dell'azionista relativi alle azioni delle società termali e del Centro ittico tarantino-campano Spa, già facenti capo all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT) ed attualmente appartenenti al Ministero del tesoro, sono esercitati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.

2. In deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da adottare di concerto col Ministro del tesoro, può autorizzare le singole società termali a cedere in affitto od a vendere l'azienda, o singoli rami aziendali, da ciascuna posseduta secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

3. Il decreto di cui al comma 2, adottato sentite le amministrazioni locali territoriali competenti, il cui parere è vincolante solo nel caso in cui le stesse amministrazioni siano presenti nel capitale sociale delle singole società. Negli altri casi il parere delle amministrazioni locali ha natura consultiva. Il parere motivato delle citate amministrazioni deve essere espresso entro novanta giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; in caso di mancata formalizzazione del parere entro il termine stabilito, questo si intende favorevole. La richiesta di parere da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle amministrazioni locali competenti per territorio è accompagnata dal progetto di privatizzazione di cui al comma 9.

4. La gestione dell'azienda, o dei suoi rami, delle società termali può essere affidata, previa stipula di contratto di affitto di azienda ai sensi dell'articolo 2562 del codice civile, a società per azioni costituite tra privati, persone fisiche o giuridiche, in grado di offrire adeguate garanzie di professionalità in relazione al progetto di cui al comma 9.

5. Il capitale sociale minimo della società di gestione, all'atto della costituzione, non può essere, di regola, inferiore al 20 per cento del volume del ricavo annuo medio dell'ultimo triennio dell'azienda o del ramo da gestire. Nel calcolo del ricavo medio annuo si escludono i proventi derivanti dalle attività non caratteristiche.

6. Il contratto di affitto d'azienda non può eccedere la durata di anni venti e può prevedere il riscatto finale dell'azienda o del ramo, oggetto del contratto stesso, quale facoltà dell'affittuario.

7. In caso di vendita dell'azienda o di suoi rami, il soggetto acquirente deve avere le stesse caratteristiche previste, al comma 4, per l'affittuario. Il capitale sociale dell'acquirente deve ammontare almeno al doppio del limite minimo stabilito al comma 5.

8. La scelta dei soggetti per la stipula dei contratti di cui ai commi 4, 6 e 7 deve avvenire con procedure di evidenza pubblica, a cura della stessa società termale.

9. Con il decreto di cui al comma 2, è, altresì, approvato un progetto industriale di privatizzazione, predisposto dalla società termale proponente, e che deve prevedere:

a) le linee guida per il mantenimento e lo sviluppo delle attività termali, con riferimento anche all'occupazione ed ai rapporti con le attività indotte;

b) il quadro delle compatibilità economiche, finanziarie e patrimoniali.

10. Il decreto di cui al comma 2 deve, altresì, contenere lo schema-tipo del contratto di affitto di azienda, ivi compreso l'importo del canone e dell'eventuale riscatto, oppure lo schema del contratto di vendita dell'azienda o di suoi rami, com-

preso l'importo del prezzo, le modalità di pagamento e le garanzie, nonché gli impegni dell'affittuario o del cessionario in materia di mantenimento o di sviluppo del termalismo, dell'occupazione e dell'indotto, le cause di risoluzione del contratto, nonché le modalità di vigilanza e controllo.

11. In caso di cessione dell'azienda o dell'esercizio della facoltà di riscatto dell'azienda da parte dell'affittuario, la società termale è posta in liquidazione secondo la procedura e per gli effetti stabiliti dal codice civile e dalle disposizioni vigenti per le società per azioni.

ART. 14.

(Destinazione del Centro ittico tarantino-campano Spa).

1. A seguito delle delibere favorevoli della regione Campania e della regione Puglia, da notificare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società per azioni Centro ittico tarantino-campano è scissa in due nuove società per azioni ai sensi del comma 2 e viene estinta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Le operazioni di scissione e di estinzione della società scissa devono essere iniziate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.

2. Le nuove società per azioni risultanti dalla scissione di cui al comma 1, da denominarsi Centro ittico tarantino Spa e Centro ittico campano Spa, dovranno risultare titolari dei rapporti economici, patrimoniali e giuridici, ivi compreso il personale addetto secondo il criterio della residenza, relativi ai beni immobili situati, rispettivamente, nella regione Puglia e nella regione Campania.

3. Le azioni delle società risultanti dalla scissione di cui al comma 1 sono attribuite ai soci della società scissa, secondo le disposizioni vigenti in materia; entro trenta giorni dall'attribuzione, i soci trasferiscono le azioni delle costituende

società per azioni Centro ittico tarantino Spa e Centro ittico campano, rispettivamente, alla regione Puglia ed alla regione Campania od agli enti da queste designati. Il trasferimento avviene senza alcun corrispettivo.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, attesta l'avvenuta scissione di cui al comma 1, anche limitatamente ad una sola regione. In caso di mancata scissione, o di sua attuazione limitatamente ad una sola regione, si provvede, non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con la procedura di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, alla dismissione delle azioni, rispettivamente, della società per azioni Centro ittico tarantino-campano Spa, ovvero della società risultante dalla scissione i cui beni sono situati nel territorio della regione che non avrà adottato la delibera attuativa di quanto previsto al presente articolo. In mancanza della dismissione, si potrà provvedere alla liquidazione secondo le disposizioni in materia.

ART. 15.

(Consorzi tra le aziende termali. Promotori termali).

1. Per la promozione delle attività termali diverse da quelle fruibili nell'ambito convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o dell'INPS, ogni regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono favorire la costituzione di un consorzio fra tutte le aziende termali, operanti nel rispettivo territorio e che intendano aderire.

2. Per il sostegno tecnico-organizzativo di iniziative necessarie alla competitività delle aziende termali italiane nell'ambito del Mercato europeo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, favorisce la costruzione di un consorzio nazionale di secondo livello fra tutti i consorzi, di cui al comma 1 che intendono aderire.

3. Gli statuti dei consorzi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati, rispettivamente, con provvedimento della giunta regionale o provinciale competente per territorio, e con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e del *commercio con l'estero, che prevede* la possibilità e le modalità di partecipazione degli organismi e delle associazioni pubbliche e private direttamente od indirettamente interessate allo sviluppo dell'economia termale e di quella indotta.

4. Le aziende termali, anche in forma associata, possono promuovere la conoscenza scientifica delle cure da esse praticate presso i medici di base, gli specialisti e le strutture sanitarie, pubbliche o private, per il tramite di specialisti laureati denominati « promotori medico-termali ».

5. *All'attività svolta dai promotori* medico-termali di cui al comma 4, si applicano le disposizioni vigenti in materia di promozione scientifica dei preparati farmaceutici.

CAPO III

INTERPRETAZIONI AUTENTICHE - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 16.

(Erogabilita dei cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione funzionale del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria).

1. In attesa dell'emanazione del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 6, a titolo di anticipazione sperimentale, sono erogabili a tutti gli utenti del Servizio sanitario nazionale, che se ne possono efficacemente giovare, i cicli di cura termale della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione funzionale del motuleso e della riabilatizione della funzione respiratoria. In particolare:

a) il ciclo della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione funzionale del

motuleso è erogabile nei soli casi di *deficit* motori secondari a:

1) lesioni midollari e lesioni nervose periferiche;

2) reumoartropatie: artrosi, spondiloartrite anchilosante, artrite reumatoide al secondo e terzo stadio, reumatismi extra-articolari in fase cronica, fibromialgie primarie;

3) malattie ortopediche: esiti della chirurgia protesica articolare, *deficit* motori secondari a traumi dell'apparato locomotore, esiti della chirurgia rachidea;

4) ustioni;

b) il ciclo della riabilitazione della funzione respiratoria è erogabile nei soli casi delle seguenti broncopneumopatie croniche aspecifiche, senza segni di insufficienza respiratoria grave e non in fase di riacutizzazione:

1) bronchiti croniche ipersecretive e bronchiectasiche;

2) enfisema polmonare di tipo A e B, con dispnea di 1°, 2° e 3° grado;

3) bronchiti croniche ostruttive e bronchite asmatiforme;

4) sindromi miste, ovvero forme restrittive con componente ostruttiva.

ART. 17.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti il riordino di tutte le disposizioni vigenti in materia di termalismo al fine di un loro sistematico coordinamento e adeguamento alle disposizioni della presente legge.

ART. 18.

(Norme in materia di contratti a termine e di lavoro autonomo).

1. Le aziende termali e le aziende alberghiere che operano nelle zone di cura e soggiorno termale, in quanto aziende stagionali, possono assumere, ogni anno per la durata della stagione, i lavoratori occorrenti con contratti di lavoro a termine.

2. Il numero dei lavoratori occorrenti, la durata dei relativi rapporti e le modalità dell'assunzione di cui al comma 1, sono definiti con accordo collettivo sottoscritto con le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

3. Il contratto collettivo di cui al comma 2, può stabilire la formazione di liste distinte per categorie e mansioni, nonché attribuire diritto di precedenza, per anzianità di servizio, nelle assunzioni per le stagioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono validi i contratti collettivi, anche aziendali, relativi alle stagioni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se ed in quanto stipulati per le medesime cause e finalità di cui al presente articolo. Tali contratti sono validi fino alla entrata in vigore dei contratti collettivi di cui ai commi 2 e 3.

5. Sono, altresì, validi i contratti individuali di lavoro a termine, relativi a rapporti già esauriti od ancora in corso al momento della data di entrata in vigore della presente legge, se stipulati per le medesime cause e finalità di cui al comma 1 od in attuazione dei contratti collettivi di cui al comma 4. Essi sono validi fino alla sostituzione delle loro clausole con clausole corrispondenti dei contratti collettivi di cui ai commi 2 e 3.

6. Le cure e le prestazioni massofisioterapiche possono essere fornite ai curandi negli stabilimenti termali da specialisti diplomati e con rapporto di lavoro autonomo, purché iscritti agli appositi albi professionali.

7. Il comma 6 del presente articolo costituisce interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

ART. 19.

(Norme transitorie e finali).

1. Restano valide, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della presente legge, le autorizzazioni e le concessioni rilasciate alle aziende termali prima della data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, purché rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 6, primo comma, lettera *t)*, della stessa legge.

2. Il comma 3 dell'articolo 3 si applica dall'anno successivo a quello della stipula della convenzione di cui al comma 2 del medesimo articolo 3.

3. Fino all'attuazione della dismissione delle azioni delle società termali appartenenti allo Stato, ai sensi del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 617, ovvero fino alla conclusione della procedura di cui al comma 11 dell'articolo 13 della presente legge, le azioni restano assegnate al Ministero del tesoro.

4. Per l'attuazione degli articoli 10 e 11, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, le necessarie direttive anche in materia gestionale.

5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, le aziende termali sono comunque autorizzate a progettare ed attuare le iniziative formative previste al comma 3 del medesimo articolo 10.

6. Per il periodo di cui al comma 3 del presente articolo, la commissione prevista dall'articolo 11, è integrata da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Il personale in servizio presso il soppresso Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), alla data di entrata in vigore della presente legge, adibito al coordinamento delle attività delle società termali ai sensi della

procura conferita dal soppresso comitato di liquidazione EAGAT, è assegnato, entro trenta giorni e previa domanda, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con diritto al trattamento di fine rapporto e con trattamento economico non superiore a quello delle qualifiche e dei profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali, conservando, quale assegno *ad personam*, la differenza dell'eventuale maggiore trattamento assicurato dall'ente di provenienza, sulla base delle corrispondenze definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2 e seguenti, gli amministratori delle società termali sono autorizzati, anche in deroga allo statuto vigente di ciascuna società, ad alienare le proprietà sociali non rilevanti per le attività termali quando ciò si renda necessario per il riequilibrio patrimoniale e finanziario delle società stesse. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, le società termali sono gestite dagli organi amministrativi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le risorse derivanti dalle dismissioni di cui all'articolo 13, sono acquisite all'erario, al netto delle somme necessarie per ripianare le eventuali passività delle aziende dismesse.

10. I compiti della commissione di cui all'articolo 11, anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, non sono sostitutivi delle competenze attribuite al Consiglio superiore di sanità dalle norme vigenti in materia.

11. Sono abrogati:

a) i commi quarto e quinto dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) il comma 5 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

c) l'articolo 5-*ter* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.